

mensile del
sindacato
sociale
scuola
aderente
alla F.I.S.

ROMA - Anno IV (Nuova serie)
N. 7 - 8 - Agosto - Sett. 1988
Spedizione in abbon. postale -
gr. III - 70%

Scuola e Lavoro



KIRNER

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI TUTTO IL PERSONALE
DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

aderisci

DISEGNO DI LEGGE SUL DIRITTO DI SCIOPERO

Sindacato e sciopero: addio!

Alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, uno dei temi di maggior interesse del calendario politico di cui la Camera dovrà occuparsi sarà quello che riguarda il disegno di legge, già approvato dal Senato, sul diritto di sciopero.

E' noto come a tale diritto — costituzionalmente protetto — non siamo mai stati posti dei limiti da parte del Parlamento (il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano — art. 40), nonostante siano trascorsi più di quarant'anni dalla entrata in vigore della Costituzione.

Attribuire al caso tale omissione? Riteniamo di no.

La verità è che da molti anni l'intero sistema politico è in crisi tant'è che si è assistito sempre di più ad un rafforzamento indiscriminato delle istituzioni, ieri è stata la volta dei partiti politici oggi del sindacato — ovviamente gli uni e gli altri sono ben lontani dall'essere le istituzioni dello Stato di diritto nelle quali il cittadino si dovrebbe riconoscere e che la nostra Costituzione aveva delineato.

In questa situazione di rafforzamento selvaggio dell'esecutivo le cose sono andate sempre più degenerando ed allora si è pensato, non potendo toccare o ritoccare la Carta Costituzionale di intervenire per vie traverse.

Si ricorre allo strumento dei re-

golamenti parlamentari per far funzionare l'attività legislativa delle Camere (togliendo il voto segreto o limitandone l'esercizio) o si ricorre ad artifici giuridici per risolvere fattispecie costituzionalmente protette. E il caso, come dicevamo, del diritto di sciopero e, non avendo il Governo la forza di intervenire per dare attuazione all'articolo 40 e regolamentare così l'intera materia con una legge, ritiene di aggirare l'ostacolo presentando un d.d.l. avente come titolo « Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero ». E' il solito linguaggio farisaico per dire agli sprovvediti « lo Governo presente ed approvo questa legge perché è mio intendimento garantire il servizio pubblico e contestualmente tutelare il diritto di sciopero ».

Ovviamente la questione è in ben altri termini.

Da più di dieci anni il sindacato è attanagliato da una crisi di identità e di credibilità che ormai è sotto gli occhi di tutti, ed allora il sistema politico (governo) corre in aiuto del Sindacato ed attraverso una legittimazione lo asservisce ai propri voleri. Il fenomeno Cobas sul quale ci siamo più volte intrattenuti sulle pagine di questo giornale dimostra proprio il rifiuto del cittadino - lavoratore di riconoscere il sindacato ufficiale quale strumento di rappresentanza e tutela ed evidenzia il conseguente tentativo del regime di legittimare il solo sindacato ufficiale (Confederale). Quali le tappe più importanti di questo vero e proprio baratto? Prima la legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) che ha iniziato ad individuare organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative senza prevederne però i parametri oggettivi di misurazione di tale rappresentatività, statuto che è bene ricordarlo non è applicabile al pubblico impiego dove — guarda caso — il c. d. padrone cioè datore di lavoro è rappresentato dalla pubblica Amministrazione, poi dopo dieci anni di aggiustamenti politici vari il Governo, d'intesa con i soliti sindacati Confederali sempre più in crisi e con quelli autonomi alla rincorsa di un qualche riconoscimento, emana la legge quadro sul pubblico impiego (n. 93/1983) grazie alla

quale in cambio di una ulteriore legittimazione del Sindacato (composizione della delegazione sindacale, tempi certi per la trattativa, negoziazione centrale e decentrata, ecc., ecc.), ottiene da quest'ultimo carta bianca per legiferare su problemi di natura contrattuale.

Sarà per il Sindacato a « rincorrere » il Governo e attraverso la contrattazione triennale (quando lo è) correre ai ripari. E' appena il caso di ricordare il famoso art. 17 della legge 270 (le tre ore in più) o le norme di una legge finanziaria che hanno trasformato dalla sera alla mattina i docenti supplenti in avventizi e altre norme di legge tendenti da una parte a dare il ruolo a qualche collega, dall'altra a trasformare i supplenti annuali in supplenti a vita. Quanta strada è stata fatta a ritroso rispetto ai primi anni del 1970 quando si era arrivati a dare maggiore tutela al docente non di ruolo (incaricato) che a quello di ruolo (artt. 3 e 11 della legge 282/69).

Ma il fiore all'occhiello di questo nuovo assetto politico (istituzionalizzazione del sindacato di regime) sarà, come dicevamo, questo disegno di legge che consta di 19 articoli e che in cambio di qualche piccolo contentino (all'art. 5), applicazione dell'art. 28 della legge 300/1970 anche al pubblico impiego (finalmente!) sancirà con gli artt. 1 e 2 e seguenti che il sindacato ufficiale è quello Confederale e quello autonomo è « sopportato » e che al di fuori di questi non ci potrà essere nulla. E che dire dei Codici di autoregolamentazione? Ci riserviamo di tornare sull'intero argomento per un'analisi di merito del provvedimento (d.d.l.) in un'altra occasione; ci preme in questa sede continuare ad evidenziare l'aspetto politico.

Dicevamo che, di fronte a tale mostruosità giuridica che con un sol colpo dà attuazione ad una ipotesi di sistema politico-costituzionale (?) certamente diverso da quello delineato dal nostro dettato, le forze parlamentari di opposizione, ci riferiamo in particolare al Partito comunista e al Movimento sociale, hanno assunto un atteggiamento che è poco definire «strano». Il Partito Comunista — salvo un ripensamento che si è affrettato a fare subito dopo l'approvazione

AGOSTINO SCARAMUZZINO

(continua in seconda pagina)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
GABINETTO

Ordinanza Ministeriale

1° SETTEMBRE 1988 - N. 240

PROT. N. 15934/657/GL

Precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.

C. M. n. 241

Prot. n. 15935/658/GL

Roma, 1 settembre 1988

Si trasmette l'Ordinanza Ministeriale indicata in oggetto, emanata in applicazione dell'articolo 17, quinto comma del Decreto Legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, conformemente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato (parere n. 1039/86 Adunanza Generale), la precedenza assoluta, a differenza di quanto stabilito con O. M. 23 luglio 1984, emanata a seguito della legge 326-84, viene attribuita all'aspirante non abilitato nei confronti di altri soggetti inclusi nella stessa graduatoria degli abilitati.

Inoltre, considerato che, per effetto delle disposizioni impartite con la citata O. M. 23 luglio 1984, all'inizio delle attuali graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, sono compresi tutti i docenti aventi diritto di precedenza, siano essi abilitati che non abilitati, si rende necessario apportare alcune rettifiche alle graduatorie provinciali valide per l'anno scolastico 1988-89, ai fini dell'attribuzione della predetta precedenza assoluta, sulla base di quanto stabilito all'articolo 2 dell'allegata Ordinanza Ministeriale.

Saranno impartite ulteriori disposizioni concernenti la presentazione della domanda di supplenza per l'a. s. 1989-90 da parte dei docenti interessati al conseguimento dell'abilitazione nelle sessioni riservate previste dagli articoli 3 e 13 del D. L. n. 140.

Il Ministro: G. Galloni

ORDINANZA MINISTERIALE

1 settembre 1988 - N. 240

Veduta l'O.M. 16 marzo 1984;
Veduta la legge 16 luglio 1984, n. 326;

Veduto il D.L. 3 maggio 1988, n. 140;

Veduta la legge di conversione 4 luglio 1988, n. 246;

ORDINA:

Art. 1.

Beneficiari della precedenza assoluta

I docenti inclusi in graduatoria provinciale degli aventi diritto all'immissione in ruolo, compilata ai

sensi della O. M. 5 luglio 1988, n. 185, ed aspiranti a nomina nella scuola materna, elementare e secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, hanno titolo alla precedenza assoluta nel conferimento di supplenze annuali e temporanee, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, quinto comma del D. L. 140-1988.

Art. 2.

Ambito di applicazione della precedenza assoluta

La precedenza assoluta spetta unicamente nella prima provincia di immissione in ruolo, determinata secondo quanto stabilito dall'O. M. 5 luglio 1988, n. 185 ed è attribuita a condizione che i docenti interessati risultino inclusi — nella medesima provincia — in graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenze, predisposta ai sensi dell'O. M. 16 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni.

Detta precedenza assoluta è altresì attribuita sulla base della posizione occupata nella graduatoria provinciale e, rispettivamente, del titolo in cui ciascun interessato trovi incluso. Il diritto alla precedenza assoluta può essere fatto valere esclusivamente nell'ambito del tipo di graduatoria in cui l'interessato si trova incluso (graduatoria di scuola comune ovvero graduatoria speciale; graduatoria aspiranti abilitati ovvero graduatoria aspiranti non abilitati).

Conseguentemente, il docente compreso in graduatoria degli abilitati può ottenere la nomina a precedenza assoluta rispetto agli aspiranti abilitati ma non averne diritto di precedenza; il docente compreso in graduatoria dei non abilitati può ottenere la nomina a precedenza assoluta soltanto rispetto ad aspiranti non abilitati senza la possibilità, quindi, di precedere aspiranti abilitati senza diritto di precedenza.

Art. 3.

Adempimenti degli interessati

Agli aspiranti che, nella prima provincia di immissione in ruolo risultino compresi sia in graduatoria compilata ai sensi dell'O. M. 5 luglio 1988, n. 185 per l'immissione in ruolo sia in graduatoria degli aspiranti a supplenza il diritto alla precedenza assoluta viene riconosciuto d'ufficio.

(continua in quarta pagina)

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO al salario

C.U.S.I.

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

Astenzione facoltativa per maternità

Nel mese di Gennaio di quest'anno il Ministero della P. I. ha emanato la Circolare n. 8. Successivamente anche a seguito dell'intervento della Segreteria Generale della F.I.S. il Ministero della Pubblica Istruzione ha chiesto alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la Funzione Pubblica una ulteriore precisazione che ha costituito oggetto della Circolare n. 140.

Si riportano qui di seguito le Circolari menzionate e i relativi pareri espressi dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e dal Ministero del Tesoro.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi

Divisione II

Roma, 12 gennaio 1988
Prot. n. 935 - C.M. n. 8

OGGETTO: art. 7 ed art. 13, comma 2, L. n. 1204/71 - artt. 37 e 40 T.U.

Si trasmette, per conoscenza e norma, copia della nota prot. n. 69285/10.0.220 del 2 luglio 1987 a mezzo della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha fatto conoscere, a richiesta della scrivente, il proprio avviso in ordine all'applicazione degli articoli di legge di cui all'oggetto.

Sull'argomento si segnala, altresì, l'avviso concorde della Corte dei Conti e del Ministero del Tesoro (cfr. l'unità nota prot. n. 160309 del 25 agosto 1987 dell'IGOP).

Vogliamo codesti uffici portare a conoscenza del personale tutto, con la massima tempestività, il contenuto dei detti pareri (al riguardo, si resta in attesa di ricevere, da parte dei soli uffici dell'amministrazione centrale, formale assicurazione in tal senso) per il quale non possono trovare accoglimento le istanze di congedo straordinario ex art. 37 T.U. ove il dipendente abbia già fruito, nel medesimo anno e con il trattamento economico di cui all'art. 40 T.U., di due mesi a di cui astensione facoltativa ex art. 7 L. n. 1204/71 ovvero di astensione facoltativa e di congedo ex art. 37.

I Provveditori agli studi sono, altresì, invitati a far conoscere il contenuto della presente a tutte le istituzioni scolastiche a che vi si adeguino.

Il Ministro G. Galloni

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma, 2 luglio 1987

Al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del personale e degli affari generali amministrativi Div. II

ROMA

OGGETTO: applicazione degli articoli 7 e 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204. Quesito

Con riferimento alla nota di codesto Ministero n. 20073 in data 20 maggio 1987, si comunica quanto segue.

Relativamente al quesito se al dipendente statale che abbia goduto del trattamento economico previsto dall'articolo 40 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per avere fruito per un periodo di due mesi dell'astensione facoltativa di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971 n.

1204, sia consentito ricorrere allo istituto del congedo straordinario ex articolo 37 del D.P.R. n. 3-1957 citato per giustificare ulteriori assenze dall'ufficio, la risposta di questo Dipartimento non può che essere negativa.

Giova al riguardo considerare che il diritto del dipendente statale al trattamento del congedo straordinario per i primi due mesi di astensione facoltativa non discende da una espressa - e quindi autonoma - previsione normativa, ma risulta previsto dal legislatore soltanto in via indiretta.

A tale riconoscimento si perviene infatti attraverso l'interpretazione della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 13 della menzionata legge n. 1204.

Detta disposizione invero, stabilendo che alle varie categorie di personale ivi considerate si applica, per quanto concerne le assenze facoltative post partum, « il trattamento economico previsto dai relativi regolamenti », ha reso possibile - soprattutto in considerazione delle finalità perseguite dalla stessa legge n. 1204 - l'applicazione dell'istituto del congedo straordinario, al fine di evitare che la lavoratrice madre possa subire, a causa del suo particolare stato, pregiudizi di sorta, anche di natura economica.

Da quanto detto risulta pertanto chiaro che il godimento del trattamento economico di cui all'articolo 40 citato determina, agli effetti considerati, l'equiparazione, per tutto il periodo del godimento stesso, dell'istituto dell'astensione facoltativa a quello del congedo straordinario.

Deve quindi conclusivamente ritenersi - conformemente a quanto peraltro affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 24 del 10 marzo 1978 - che nel caso di astensione facoltativa ex articolo 7 citato l'impiegata abbia diritto durante i primi due mesi, al trattamento economico del congedo straordinario, soltanto nell'ipotesi in cui questo non sia stato già fruito per altra causa, e che correlativamente, ove abbia invece goduto per i primi due mesi di astensione facoltativa del trattamento economico di cui al citato articolo 40, la stessa impiegata non possa più fare ricorso, durante il medesimo anno solare, all'istituto del congedo straordinario.

MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato

Ispettorato Generale per gli Ordini del Personale Divisione 4.2 Prot. n. 160309

Roma 25 agosto 1987

Al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi.

Risposta a nota del 27 luglio 1988, n. 29208.

OGGETTO: art. 7 della Legge n. 1204/1971 - Quesito.

In relazione a quanto richiesto da codesto Dicastero con la nota a riferimento, si fa presente che la Corte dei Conti, con deliberazione n. 1709 del 27 novembre 1986, ha ritenuto che « alla lavoratrice madre dipendente statale che abbia fruito dell'astensione facoltativa dal lavoro, godendo per i primi due mesi del più favorevole trattamento economico previsto dall'art. 40 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 è preclusa l'ulteriore fruizione di altri periodi di congedo straordinario, sia pure senza assenti, in virtù del disposto dell'art. 37, 3° comma, del citato T.U. n.3, il quale pone in via assoluta il limite temporale di due mesi nell'anno alla concessione del congedo straordinario ».

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gabinetto

Prot. N. 12646/540/GL - Cir. n. 140
Roma, 19 maggio 1988

OGGETTO: art. 7 ed art. 13, comma 2°, L. n. 1204/71. Astensione facoltativa dal lavoro per maternità delle dipendenti di ruolo.

Si trasmette, per conoscenza e norma, copia della nota n. 11459/0.0275 del 24 marzo 1988, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, ulteriormente precisando quanto contenuto nella precedente nota n. 69285 del 2 luglio 1987 - portata a conoscenza di codesti Uffici con C.M. n. 8 del 12 gennaio 1988 -, ha, espresso il proprio definitivo orientamento in ordine alla questione indicata in oggetto.

Si pregano codesti Uffici di dare immediata diffusione alla presente circolare.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per la Funzione Pubblica - Servizio Studi e legislazione

N. 11459/10.0.275

Roma, 24 marzo 1988

OGGETTO: articoli 7 e 13, comma secondo, legge n. 1204/1971

Con riferimento alla nota di codesto Ministero n. 48928 del 29 dicembre 1987, questo Dipartimento, ulteriormente precisando quanto contenuto nella nota n. 69285 del 2 luglio 1987, fa presente quanto segue.

L'Amministrazione, ove non susista una specifica richiesta in contrario da parte dell'interessato, deve attribuire, in base al principio del trattamento economico più favorevole, per i primi due mesi di astensione facoltativa ex articolo 7 legge n. 1204/1971 il trattamento economico conseguente al congedo straordinario e sempre che ovviamente il dipendente ancora ne disponga per l'anno di riferimento.

Qualora da parte del dipendente venga successivamente presentata, sempre relativamente allo stesso anno, richiesta di congedo straordinario, l'Amministrazione deve ritenersi autorizzata a modificare il trattamento economico cui è ricorso per l'astensione facoltativa imputando la relativa retribuzione, ed effettuando i necessari conguagli, invece che al congedo straordinario al trattamento proprio della astensione facoltativa.

Tale possibilità deve comunque ritenersi sussistere solo in caso di congedo straordinario che compete di diritto, richiesta che non potrebbe essere altrimenti soddisfatta senza sostanzialmente ledere una legittima aspettativa dell'interessato.

CONTRATTO SCUOLA 1988-90

DECRETO-LEGGE 6 agosto 1988, n. 323. - Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione. (Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1988).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento del contratto del personale della scuola per il periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990 e allo stesso tempo di adottare misure idonee a razionalizzare ed a riqualificare la spesa nel settore della pubblica istruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 5 agosto 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA il seguente decreto:

Art. 1.

Finanziamento del contratto per il personale della scuola

1. Per il finanziamento degli oneri connessi con l'attuazione dei contratti per il personale della scuola per il triennio 1988-90, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi nel 1988, lire 4.700 miliardi nel 1989 e lire 5.605 miliardi nel 1990. Le somme predette sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla cui ripartizione fra i pertinenti capitoli di spesa si provvede con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) per lire 976 miliardi relativi all'anno 1988:

1) quanto a lire 299 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Provvidenze in favore del personale della scuola »;

2) quanto a lire 677 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, concernente « Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile »;

b) per lire 4.700 miliardi e lire 5.605 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1989 e 1990:

1) quanto a lire 485 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 786 miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando per l'anno 1989 l'accantonamento « Provvidenze in favore del personale della scuola » per lire 485 miliardi e per l'anno 1990 gli accantonamenti « Provvidenze per il personale della scuola » per lire 482 miliardi; « Misure di sostegno delle associazioni ed istituzioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse collettivo » per lire 190 miliardi e « Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane) » per lire 114 miliardi;

2) quanto a lire 504 miliardi per l'anno 1989 e lire 776 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione di pari importo, per gli anni medesimi, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) »;

3) quanto a lire 3.711 miliardi per l'anno 1989 e lire 4.043 miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, concernente « Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile ».

3. Al restante onere di lire 337 miliardi per l'anno 1989 e lire 913 miliardi per l'anno 1990 si provvede mediante utilizzo delle economie rinvenienti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Piano di razionalizzazione della rete scolastica

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Mi.

nistro della pubblica istruzione definisce un piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche.

2. Il piano dovrà tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti.

3. A partire dall'anno scolastico 1989-1990, si dovrà procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento dovrà essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.

4. A partire dall'anno scolastico 1989-1990, le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie statali sono accorpate, in modo peraltro da non costituire classi con più di 23 alunni. Resta fermo il limite numerico previsto dall'art. 7, comma terzo, della legge 4 agosto 1977, n. 517. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e stabilito il numero massimo e minimo di alunni per classe.

5. Il piano di razionalizzazione dovrà prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interressato.

6. Il piano è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

7. Il piano di razionalizzazione di cui al presente articolo è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.

Art. 3.

Riorganizzazione delle cattedre

1. A partire dall'anno scolastico 1989-1990, per le scuole medie e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, si dovrà procedere ad una revisione dell'assetto organizzativo delle cattedre, ai fini della maggiore possibile utilizzazione dell'orario di servizio da parte dei docenti, adeguando più puntualmente all'orario obbligatorio di servizio del personale docente ed alle esigenze dei vari tipi di istituti e scuole, sulla base anche di un'organica revisione dei programmi di insegnamento e dei relativi curricula. Alla rideterminazione degli orari di cattedra si dovrà provvedere secondo modalità previste dalle vigenti disposizioni.

2. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito in classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della scuola, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale e berante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 70 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle norme recate, in materia, dal decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo relativo al contratto del personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno 1988.

4. Con la medesima ordinanza dovranno essere impartite disposizioni che prevedano espressamente la utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione musicale nelle scuole medie, anche per supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a 10 giorni.

(continua in quarta pagina)

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1988, N. 140 (IN GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE - N. 104 DEL 5 MAGGIO 1988), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 4 LUGLIO 1988, N. 246 (IN GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE - N. 156 DEL 5 LUGLIO 1988), RECANTE: « MISURE URGENTI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ».

AVVERTENZA: Il testo è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono state stampate con caratteri corsivi.

Per ragioni di spazio siamo costretti a pubblicare solo una parte del testo, che completeremo con il prossimo numero.

Art. 1.

1. I docenti della scuola materna elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statale che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-87 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-88, qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (a) per l'anno scolastico 1986-87, i quali abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale, o per almeno centotanta giorni, su posti statali nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nel medesimo anno scolastico 1986-87, ovvero, a parità delle suddette condizioni, per i Paesi per i quali l'anno scolastico abbia inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-87 e che risultino in servizio alla data del 31 agosto 1987.

3. Il mantenimento in servizio è adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270 (b), modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326 (c), a tutte le operazioni relative ai docenti di ruolo, nonché, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle nomine del personale da destinare all'estero a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982 n. 604 (a).

4. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore d'insegnamento per il quale i docenti interessati son stati nominati nell'anno scolastico 1986-1987, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenza annuali.

5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie, ed agli assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori degli istituti di istruzione artistica, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualità di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorità scolastiche.

6. Il personale docente supplente annuale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti ha titolo a chiedere il mantenimento in servizio, rispettivamente presso un altro conservatori di musica o un'altra accademia di belle arti, con priorità rispetto al conferimento di nuove supplenze annuali, nel caso in cui non possa ottenere il mantenimento in servizio nell'istituzione in cui ha prestato insegnamento nell'anno scolastico 1986-87. Nel caso di concorrenza di più aspiranti al medesimo posto, ha titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio più elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per l'anno scolastico 1986-87.

7. Ai fini della precedenza per il mantenimento in servizio nell'anno scolastico 1987-88, qualora nella medesima circoscrizione consolare coesistano più istituzioni scolastiche, i supplenti di cui al comma 2 sono inseriti in una graduatoria consolare unificata sulla base del punteggio ad essi attribuito nella graduatoria dell'anno scolastico 1986-87, formata ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (a). Gli insegnanti supplenti di cui al comma 2, che perdano posto nell'anno scolastico 1987-88, hanno la precedenza assoluta, nel conferimento di nuove supplenze su posti comunque disponibili anche di breve durata o ad orario incompleto, rispetto agli inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (a), per l'anno scolastico 1987-88.

Art. 2.

1. Per l'anno scolastico 1987-88 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché le sezioni di scuola materna statale, sono costituite di norma con non più di 25 alunni e con non meno di 15, anche in relazione alle particolari situazioni dipendenti dalla disponibilità di locali e di attrezzature didattiche e dall'esigenza di assicurare in ogni caso il funzionamento della scuola dell'obbligo nelle zone disagiate.

2. Per la determinazione del numero minimo di alunni per le sezioni di scuola materna resta fermo il disposto di cui all'articolo 12, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a).

3. Le classi successive a quelle indicate nel comma 1 sono determinate in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente, purché costuite con non meno di 15 alunni.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonché i provvedimenti connessi.

5. Con apposita ordinanza il Ministro della pubblica istruzione detta le disposizioni occorrenti per la applicazione del presente articolo.

Art. 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.

2. Per le prove d'esame e per le modalità di svolgimento, nonché per la formazione delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a), e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate possono essere svolte a livello regionale o interregionale affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente.

3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-82, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;
- b) abbiano i requisiti di cui al-

l'articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (b). Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-80 o 1980-1981 anche dell'anno scolastico 1981-82 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;

c) abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;

d) abbiano prestato servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392 (c), nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

Art. 4.

1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, nonché delle istituzioni educative, è rinviata di due anni rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi espletati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelli per i quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. E' ugualmente prorogata di un anno la validità delle graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati già indetti ma non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, con l'approvazione delle graduatorie.

4. Per i concorsi direttivi ed ispettivi può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie dei corrispondenti concorsi immediatamente antecedenti siano esaurite.

5. La norma di cui al comma 3 non si applica ai concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a) ed espletati entro il termine dell'anno scolastico 1985-86.

6. E' prorogata di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, indetti con decreto ministeriale 29 dicembre 1984, (b) pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 3 luglio 1985, e non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87.

7. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico, di cui all'articolo 43, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (c), è prorogata di un anno per i concorsi che siano stati espletati entro l'anno scolastico 1986-87. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti che rendano disponibili nel periodo di validità delle graduatorie stesse.

Continua al prossimo numero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Gabinetto

AS/1p - Gab./I
Circolare N. 199 - Prot. n. 14228/612/CL
URGENTISSIMA

Roma, 14 luglio

OGGETTO: Conglobamento nello stipendio del personale in attività di servizio dei comparti Ministeri, Università e Scuola di una quota di indennità integrativa speciale di L. 1.081.000 (DD.PP.RR. 17 settembre 1987, n. 494 e 28 settembre 1987, n. 567).

A seguito della circolare di questo Ministero n. 151 (prot. n. 553/GL) del 30 maggio 1988, concernente l'indennità integrativa speciale per il semestre dal 1 maggio 1988 al 31 ottobre 1988, si trasmette quanto di competenza, l'unita circolare n. 28 (prot. n. 14320) del 27 giugno 1988, con cui il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - ha impartito istruzioni per l'applicazione delle disposizioni previste dal D.P.R. 17 settembre 1987 n. 494 sul conglobamento, dal 30 giugno 1988, nello stipendio iniziale di livello in godimento del personale in attività di servizio di una quota di indennità integrativa speciale di L. 1.081.000 annue lorde e la contemporanea riduzione, dalla data, della predetta indennità spettante al citato personale per il primo importo.

Le predette istruzioni sono applicabili al personale dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica (comparto Ministeri) ed a quello delle istituzioni scolastiche ed educative delle scuole statali di ogni ordine e grado (comparto Scuola). Le stesse, a norma dell'articolo 3 del D.P.R. 28 settembre 1987 n. 567, sono altresì applicabili al personale delle istituzioni universitarie (Comparto Università).

Per effetto del menzionato conglobamento, gli stipendi annui iniziali e l'indennità integrativa speciale lorda in godimento al 30 giugno 1988 vanno rispettivamente rideterminati, dalla stessa data, come segue:

a) Personale del comparto università (art. 31 D.P.R. n. 567-1987)			
Stipendio:			
Livello I	da Lire	3.800.000	in Lire 4.800.000
Livello II	>	4.400.000	>
Livello III	>	4.800.000	>
Livello IV	>	5.800.000	+ lire >
Livello V	>	6.500.000	1.081.000 >
Livello VI	>	7.200.000	>
Livello VII	>	8.500.000	>
Livello VIII	>	10.400.000	>

Indennità integrativa speciale			
Livello I	da Lire	873.752	in Lire 700.000
Livello II	>	874.882	>
Livello III	>	875.739	>
Livello IV	>	877.902	- lire >
Livello V	>	880.117	90.083 >
Livello VI	>	880.379	(1.081.000) >
Livello VII	>	882.698	12 mesi >
Livello VIII	>	889.613	>

b) Personale del comparto scuola (art. 69 D.P.R. n. 494-1987)			
Stipendio:			
Livello III	da Lire	4.800.000	in Lire 5.800.000
Livello IV	>	5.000.000	>
Livello V	>	7.450.000	>
Livello VI	>	7.500.000	>
Livello VII	>	8.900.000	>
Livello VIII	>	10.400.000	+ lire >
* Livello VIII bis	>	12.000.000	1.081.000 >
Pers. diret.	>	12.500.000	>
Isp. tec. perif.	>	13.100.000	>

Indennità integrativa speciale			
Livello III	da Lire	875.590	in Lire 700.000
Livello IV	>	878.251	>
Livello V	>	882.118	>
Livello VI	>	882.592	>
Livello VII	>	885.900	>
Livello VIII	>	889.736	- 90.083 >
* Livello VIII bis	>	892.329	(1.081.000) >
Pers. diret.	>	893.139	12 mesi >
Isp. tec. perif.	>	894.844	>

* (Personale docente dei conservatori e delle accademie conferite in ruolo).

c) Personale del comparto Ministeri (art. 15 D.P.R. n. 494-1987)

Per tale comparto si rinvia alla tabella contenuta a pag. 2 dell'accolta circolare del Ministero del Tesoro n. 28-1988, comprendente anche i concorsi amministrativi delle accademie e dei conservatori.

Per quanto concerne l'aumento dello stipendio e la contemporanea riduzione dell'indennità integrativa speciale per la mensilità relativa al mese di giugno 1988, si precisa che la variazione è di L. 3.0003 (L. 1.081.000 : 12 mesi - L. 90.083 . 30 gg. = L. 3.0002,77, arrotondate a L. 3.003), ad un trentesimo dell'importo conglobato nello stipendio rapportato al mese, considerato che la cennata variazione decorre, come già detto, dal 30 giugno 1988.

Per quanto non previsto nella presente, si rinvia all'anzidetta circolare del Ministero del Tesoro n. 28/1988.

Allo scopo di facilitare gli adempimenti degli uffici di ragioneria Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Div. VIII - di questo Ministero ha predisposto, su incarico del Gabinetto, l'unita prontuario, recante gli importi della menzionata indennità a decorrere dal 30 giugno 1988.

PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 1988

Gli articoli 15 (per il comparto Ministeri) e 69 (per il comparto Scuola) del citato D.P.R. n. 494/1987 e l'articolo 31 (per il comparto Università) del suddetto D.P.R. n. 567-1987, prevedono, al terzo e quarto comma, analoghe disposizioni per quanto concerne il personale cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1988 con diritto al trattamento di inaspettata. In proposito saranno impartite istruzioni con circolare a p. 2.

Eventuali quesiti in ordine alle presenti istruzioni vanno rivolti al direttore generale, ispettore o servizio di questo Ministero competente in relazione alla categoria di personale cui tali quesiti si riferiscono.

I Provveditori agli studi, il Sovrintendente Scolastico per la provincia di Bolzano e gli Intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e le località ladine, sono pregati di riprodurre a suindicata circolare del Ministero del Tesoro n. 28/1988, il suddetto prontuario e la presente trasmetterli urgentemente ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali site nelle rispettive circoscrizioni, compresi i direttori delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica, per quanto di competenza.

Ordinanza Ministeriale n. 240

(dalla prima pagina)

di aspiranti, compresi in graduatoria di supplenza in provincia non coincidente con quella risultante dalla prima provincia di immissione in ruolo, qualora intendano beneficiare della precedenza assoluta, devono chiedere il trasferimento della domanda di supplenza in provincia di immissione in ruolo. La domanda di trasferimento, compilata secondo l'allegato modello 1, deve contenere l'indicazione di tutte le graduatorie provinciali di supplenza, in cui l'interessato risulta già incluso nella provincia di provenienza e deve essere presentata anche al Provveditore agli Studi della provincia di provenienza. Quest'ultimo provvede al degnamento dell'aspirante dalle proprie graduatorie provinciali e, temporaneamente, trasmette la finale domanda di supplenza e relativa documentazione al Provveditore agli Studi della provincia di immissione in ruolo.

La domanda di trasferimento di cui al comma precedente deve pervenire al Provveditore agli Studi interessato entro il termine di cui all'art. 5. Le domande di trasferimento pervenute dopo tale termine, pur potendo essere prese in considerazione, non possono comportare il rificamento delle operazioni di nomina di supplenza già effettuate.

In provincia di Bolzano il diritto alla precedenza assoluta sussiste nel caso di coincidenza tra Ufficio Scolastico di immissione in ruolo e quello di inclusione per il trasferimento di supplenza (rispettivamente Sovrintendenza Scolastica, Intendenza scuole lingua tedesca e Intendenza scuole località ladine). In caso di non coincidenza gli interessati devono chiedere, secondo le modalità stabilite nei commi precedenti, il trasferimento della domanda di supplenza, al fine di beneficiare della precedenza assoluta.

I docenti che abbiano chiesto il trasferimento della domanda di supplenza nella prima provincia di immissione in ruolo debbono presentare, qualora intendano conseguire supplenze temporanee, domanda di supplenza entro il termine di cui all'art. 5 a due volumi didattici, nella scuola materna ed elementare, ovvero fino a un massimo di 20 scuole od istituti, nella scuola secondaria, facendo presente la circostanza che risultano beneficiari di precedenza assoluta.

L'inclusione in graduatoria di ruolo o di istituto dei docenti di cui al comma precedente avviene sulla base del punteggio attribuito dalla graduatoria provinciale ed il diritto alla precedenza assoluta può essere fatto valere esclusivamente in confronti degli aspiranti inclusi nella medesima graduatoria di ruolo o di istituto di supplenza temporanea analogamente a quanto previsto in precedenza per il conferimento di supplenza annuale.

Art. 4
Adempimenti dei Provveditori agli Studi

I Provveditori agli Studi, compilate le graduatorie per l'immissione in ruolo, previste dall'O.M. 5 luglio 1988, n. 185, attribuiscono di ufficio la precedenza assoluta agli aspiranti che risultino compresi sia nella graduatoria di immissione in ruolo, e sia in quella di aspiranti a supplenze, sempreché la propria provincia sia stata individuata come prima (ovvero come unica) ai fini dell'immissione in ruolo.

Le graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, per l'anno scolastico 1988-89, devono essere oggetto delle rettifiche di seguito indicate, ai fini dell'attribuzione della precedenza, secondo quanto previsto al precedente art. 2:

1) gli aspiranti a supplenze non abilitati ed aventi diritto di precedenza assoluta ex-lege 326-1984 devono essere depennati dall'attuale posizione e collocati all'inizio delle graduatorie dei non abilitati;

2) l'elenco dei docenti aventi diritto di precedenza assoluta deve essere integrato in ogni graduatoria - distintamente per gli aspiranti abilitati e per quelli non abilitati - con tutti i docenti aventi diritto di precedenza, sulla base delle graduatorie di immissione in ruolo di cui all'O.M. 185-88. A tal

fine potranno essere validamente utilizzati i tabulati alfabetici degli aspiranti a supplenze, comprendenti l'elencazione di tutte le graduatorie di inclusione per ogni singolo aspirante;

3) i docenti trasferiti da altra provincia, ai sensi del precedente art. 3, devono essere inseriti, sulla base del punteggio posseduto, nella graduatoria di supplenza, tra i docenti aventi diritto di precedenza, rispettivamente tra gli aspiranti abilitati ovvero tra quelli non abilitati, a seconda del possesso o meno del titoli di abilitazione.

I docenti che, avendo conseguito l'abilitazione nelle sessioni riservate previste dagli articoli 3 e 13 del D.L. n. 140-88, chiederanno, entro 30 giorni dal conseguimento del titoli di abilitazione, l'inclusione in graduatoria di immissione in ruolo, possono far valere il diritto di precedenza assoluta soltanto in sede di conferimento delle nomine di supplenza per l'anno scolastico 1989-1990, stante l'impossibilità del rificamento, nel momento in cui gli interessati avranno conseguito il titolo di abilitazione medesimo, delle operazioni di nomina già effettuate per l'anno scolastico 1988-89.

Art. 5

Nuovi termini di presentazione delle domande di trasferimento interprovinciale e di supplenza temporanea

Il termine di presentazione della domanda di trasferimento di cui al precedente art. 3, per realizzare la

coincidenza tra prima provincia di immissione in ruolo e provincia di inclusione per il conferimento di supplenze annuali, deve pervenire al Provveditore agli Studi entro il 15 settembre 1988. Le domande pervenute dopo tale data sono prese in considerazione ma non possono comportare il rificamento delle operazioni già effettuate.

Il termine per il trasferimento in altra provincia della domanda di supplenza annuale, ai fini della inclusione per l'anno scolastico 1988-89, dopo l'ultimo aspirante compreso nella corrispondente graduatoria dei non abilitati, previsto dall'art. 5 dell'O.M. 16 marzo 1984, è prorogato al 15 settembre 1988, in analogia a quanto previsto al comma precedente.

Il termine di presentazione delle domande di supplenza temporanea, per l'anno scolastico 1988-89, da parte di aspiranti non inclusi in graduatoria provinciale, previsto al punto 3 della C.M. n. 183 dell'1 luglio 1988, è prorogato al 20 settembre 1988.

Il termine per la presentazione delle domande di supplenza temporanea per l'a.s. 1988-89 nelle scuole materne, elementari e secondarie, da parte dei docenti compresi in graduatorie provinciali aggiuntive, è fissato al 20 settembre 1988, analogamente a quanto previsto per gli aspiranti a supplenze temporanee non compresi in graduatoria provinciale, di cui al comma precedente.

Da compilare in carta semplice

ALLEGATO MODELLO 1

Al Provveditore agli Studi di
e, p. c.
Al Provveditore agli Studi di

OGGETTO. Trasferimento di domanda di supplenza.

Il sottoscritto nat a
provincia residente in
Via / Piazza incluso presso il Provveditorato agli studi di nelle seguenti graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenti annuali.

Graduatoria	Punteggio	Posto
.....
.....
.....

chiede, ai sensi dell'O. M. n.
il trasferimento nelle medesime graduatorie provinciali di supplenza presso codesta provincia, al fine di beneficiare della precedenza assoluta prevista dal D.L. 3 maggio 1988, n. 140.

Data
Indirizzo.
Firma

CONTRATTO SCUOLA 1988 - 90

(dalla seconda pagina)

Art. 4.

Rideterminazione delle dotazioni organiche aggiuntive

1. Le dotazioni organiche aggiuntive di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono rideterminate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in modo da assicurare una diversa distribuzione delle dotazioni tra i vari gradi ed ordini di scuole, tenuto conto della evoluzione demografica e dello sviluppo della popolazione scolastica.

2. Tale rideterminazione non può comportare incremento dell'attuale dotazione organica aggiuntiva, ove questa risulti ancora sovradimensionata rispetto alla percentuale indicata nell'articolo 13, comma primo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e, in ogni caso, non può determinare incrementi neppure rispetto a quest'ultimo limite.

Art. 5.

Individuazione di nuove attività relative alla funzione docente nella scuola

1. Nei limiti del 20 per cento del personale soprannumerario, dovrà essere prevista la graduale utilizzazione del personale docente per le attività di coordinatore dei servizi di biblioteca

e di coordinatore dei servizi di orientamento scolastico presso gli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Con le stesse modalità e nel rispetto del predetto limite percentuale, sarà estesa, nelle scuole dell'obbligo, la utilizzazione del personale docente per le attività di operatore tecnologico e di operatore psicopedagogico.

2. I criteri per l'assegnazione dei docenti ai compiti connessi con le attività di cui al comma 1 sono stabiliti con le ordinanze relative all'utilizzazione del personale docente.

3. I docenti utilizzati ai sensi dei commi 1 e 2 conservano lo stato di docente e hanno titolo al conseguente trattamento economico e giuridico.

Art. 6.

Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative

1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2 dovrà prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandi femminili dello Stato che accolgano meno di 30 convittori e semi-convittori.

2. Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 2.

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, G. Occhini, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Dir. - Red. - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip «82» s.r.l. Via Pacetti 7 Tel. 30.12.840 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

Art. 7.

Supplenze del personale amministrativo tecnico ed ausiliario

1. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90, nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da parte del provveditore, del servizio di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniora.

2. Nel caso di assenze del restante personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando trattasi di sostituzione per assenze di durata superiore a trenta giorni e vi sia riduzione delle corrispondenti unità di personale in servizio oltre il 50 per cento. Si dovrà provvedere, in ogni caso, alla sostituzione del personale ausiliario e tecnico anche per assenze sino a trenta giorni, quando vi sia una sola unità di detto personale in servizio.

3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90 è autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'erogazione di compensi a favore del personale non docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni di servizio per assenza di altro personale di pari qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario medesimo o corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Mobilità intercompartimentale

1. Ai fini della mobilità, anche obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 posti, i posti delle singole amministrazioni pubbliche, distinti per qualifiche funzionali o categorie e profili professionali che, dopo l'attivazione delle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, sulla mobilità del personale, risultino annualmente disponibili nelle strutture provinciali e sub-provinciali delle medesime amministrazioni, sono comunicati, entro il mese di aprile, dal Dipartimento della funzione pubblica al Ministero della pubblica istruzione, previa dichiarazione delle corrispondenze dei profili professionali alle qualifiche del personale del comparto scuola.

2. I provveditori agli studi competenti, all'uopo interessati dal Ministero della pubblica istruzione, con proprie ordinanze, da portare a conoscenza del personale inserito nel contingente di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo relativo al comparto del personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno 1988, per il triennio 1988-90, comunicano l'esistenza dei posti disponibili ed invitano gli interessati a presentare domanda di trasferimento, entro il 30 giugno di ogni anno, all'ufficio del personale delle amministrazioni presso le quali vi sia disponibilità di posti nelle strutture provinciali o subprovinciali.

3. I trasferimenti vengono disposti, con effetto dal 1 settembre di ogni anno, con l'osservanza delle disposizioni previste, per la mobilità a domanda,

dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, di cui al comma 1.

4. Dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 1, 2, e 3, i trasferimenti per il personale soprannumerario saranno disposti d'ufficio, all'interno del comparto del personale della scuola, dal Ministro della pubblica istruzione secondo i criteri definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della scuola.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1988

De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri

Galloni, Ministro della pubblica istruzione

Amato, Ministro del tesoro

Fanfani, Ministro del bilancio e della programmazione economica

Cirino Pomicino, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Registrato alla Corte dei conti,
addì 8 agosto 1988

Atti di Governo, registro n. 75, f. 34

Sindacato e sciopero

(dalla prima pagina)

del testo che ha votato, — nulla ha più detto, a sua volta l'M.S.I. che non ha partecipato dai lavori dell'Assemblea Costituente, è l'unico partito dello schieramento politico — ironia della sorte — rimasto a chiedere in maniera ossessiva l'attuazione degli artt. 39 e 40 della Costituzione e a ritenere persino scarsamente rigoroso l'attuale disegno di legge.

In tale deserto di prospettive politiche positive è vero che si è levata qualche voce di dissenso (« la legge contro la costituzione » di Luigi Ferrajoli, « una legge da bruciare » di Marco Pivetti, « una legge che punisce il dissenso » di Giovanni Russo Spina), ma riteniamo che ben altra attenzione dovrà porre l'intera classe politica. Non a caso nella rubrica «Bloc-Notes» dell'Europeo di metà agosto l'on. Andreotti interviene sull'argomento (d.d.l. approvato dal Senato) dicendosi scettico sulla nuova disciplina del diritto di sciopero e avverte che tale materia necessita di un riflessione più approfondita.

Se così non fosse, se cioè la Camera varerà questa legge così come è stata approvata dal Senato, vorrà dire che mentre all'Est gli operai rifiutano il sistema politico del partito e del sindacato unico, all'Ovest la democrazia italiana in quarant'anni non ha saputo fare di meglio che distruggere se stessa.

E' forse la giusta nemesi storica del fascismo sull'antifascismo.